

REGOLAMENTO (CE) N. 2934/95 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1995

recante deroga ai regolamenti (CE) n. 1371/95 e (CE) n. 1372/95 per quanto riguarda la data del rilascio dei titoli di esportazione nel settore delle uova e del pollame nel corso della settimana dal 25 al 31 dicembre 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 8, paragrafo 13,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 8, paragrafo 12,

considerando che il regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2840/95⁽⁵⁾ e il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2841/95⁽⁷⁾, hanno stabilito le modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione rispettivamente nel settore delle uova e nel settore del pollame;

considerando che i suddetti regolamenti prevedono il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti del settore delle uova nonché per i pulcini, il mercoledì di ogni settimana, purché nel frattempo non siano state adottate dalla Commissione misure particolari; che nel corso della setti-

mana dal 25 al 31 dicembre 1995 vi saranno problemi di carattere amministrativo che rendono necessario il rinvio del termine per il rilascio dei titoli al giovedì di tale settimana;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3 e all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1371/95 e in deroga all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1372/95, i titoli ivi contemplati sono rilasciati, per la settimana dal 25 al 31 dicembre 1995, giovedì 28 dicembre 1995, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato alcuna delle misure particolari previste all'articolo 3, paragrafo 4 degli stessi regolamenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
 (²) GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.
 (³) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
 (⁴) GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 16.
 (⁵) GU n. L 296 del 9. 12. 1995, pag. 5.
 (⁶) GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 26.
 (⁷) GU n. L 296 del 9. 12. 1995, pag. 8.